



**Attività Assistenziali Medici dentro Rete Formativa
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA
RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE MEDICI**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;;

E

L'ASP 2 di Caltanissetta, C. F./Partita IVA 01825570854, con sede in Caltanissetta, via Giacomo Cusmano n.1, in persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, domiciliato per la carica in Caltanissetta, Via Giacomo Cusmano n.1, di seguito Struttura Ospitante;

VISTI

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- L'art. 6, co.2 del D.Lgs n. 502/1992 e sue ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 368/1999;
- Il D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii.; *(da utilizzare per l'attività assistenziale)*
- Il Decreto n. 270/2004;
- L'art. 300 della Legge n. 266/2005;
- L'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Il vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo
- Il D.I. n. 68/2015;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- La Legge n. 24/2017;
- Il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo;
- Il Regolamento di cui al D.R. n. 2015/2019 per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa;
- Il decreto del 25/03/2025 del Direttore della Scuola di Specializzazione;
- La deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 30/06/2025;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021, n. 07/05;
- Che per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- Che le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
- Che oggetto del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di specializzazione di per sé ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa.
- Che le strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari;
- Che le strutture di sede e quelle collegate devono essere necessariamente accreditate dall'Osservatorio Nazionale nonché accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- Che le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;

- Che la Scuola di specializzazione può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private (dette **strutture complementari**) per utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede;
- Che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- Che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale**, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono validare le attività svolte dai medici in formazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Scopo

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** individua l'**ASP 2 di Caltanissetta – P.O. Sant'Elia**, come Struttura **collegata** da inserire nella rete formativa, di tipologia di specialità analoga alla Struttura di Sede, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

Art. 3 – Luoghi tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi di diagnosi, cura e prevenzione, le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi, secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature e delle dotazioni necessarie ad effettuare l'attività professionalizzante, nonché gli ausili didattici esistenti.

Art. 4 – Impegni struttura ospitante

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico-Specialistica e dell'omologo Osservatorio Regionale, di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 368/99, rispettivamente;
- a rispettare:
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 - la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali e sanitarie, ovvero delle attività intellettuali, siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto e/o di ambulatori, ovvero di dotazioni strutturali, adeguati alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente inserita nella rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno, comunque, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzo del logo dell'Università, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

La Struttura Ospitante, ai fini degli adempimenti relativi alla compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi dell'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, provvede a fornire, annualmente, l'elenco dei dirigenti medici che svolgeranno l'attività di tutor, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascuno, che verranno inseriti nel database CSA dell'Università, con riferimento alla presente convenzione, come incarichi a titolo gratuito.

Art. 5 - Rapporti Università e personale della struttura ospitante

L'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del personale della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi previo affidamento, a titolo gratuito, di docenza a contratto conformemente alla normativa vigente, ovvero del personale strutturato per lo svolgimento delle attività di tutorato.

I rapporti tra il personale della Struttura Ospitante e l'Università restano disciplinati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. n. 2015/2019 e dal "Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria", adottato con D.R. n. 1341/2017.

Art. 6 - Obiettivi tirocinio

Lo Specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 7 – Orario

Gli specializzandi svolgono la propria attività professionalizzante per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno e, con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico, fermo restando il conseguimento dei 60 CFU annui che includono la didattica frontale.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale della Struttura Ospitante. Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato comunica gli esiti di tale controllo al Direttore della Scuola.

Art. 8 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto sancito dal D. LGS. 81/08, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta si impegna ad applicare al personale autorizzato alla frequenza dei propri luoghi di lavoro, rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, le stesse tutele riguardo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previste per i propri lavoratori. Attraverso i Dirigenti delle UU.OO. presso le quali il tirocinante/specializzando è autorizzato alla frequenza l'Ente ospitante si impegna:

- ad avviare i soggetti alla formazione generale e specifica prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, qualora questi ultimi non fossero in possesso degli attestati previsti dalla normativa;
- ad inviare i soggetti al Medico Competente qualora prevista la Sorveglianza Sanitaria;
- a consultare l'Esperto Qualificato per la frequenza delle UU.OO. nelle quali è previsto l'utilizzo delle Radiazioni Ionizzanti o Sostanze Radioattive."
- a consultare l'Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica per la frequenza dei siti RM."

ART. 9 Informazione e formazione dei lavoratori

Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs n. 81/2008:

-L'onere di informazione ricadente sull'ASP di Caltanissetta in qualità di soggetto ospitante può essere soddisfatto, tramite la presa visione da parte del tirocinante del "Manuale di Informazione Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro" e la sottoscrizione della "Dichiarazione presa visione Manuale di Informazione Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro" entrambi presenti all'indirizzo www.asp.cl.it, sezione servizi utili, link U.O.S. Servizio prevenzione e protezione.

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. N.81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011:

- Formazione generale 4 ore Fad/e-learning

Il tirocinante/specializzando, se non in possesso di valido attestato, provvede alla formazione in modalità e-learning, previa registrazione, seguendo quanto specificato nel seguente link – <https://tforma.academia.network/guide/guidafad.pdf>

- Formazione specifica ai sensi dell'art. 37 D. Lgs n. 81/2008:

Il Direttore/Dirigente al quale il tirocinante e/o specializzando è stato assegnato, avrà il compito di iscrivere lo stesso al corso di formazione sicurezza rischio alto di 12 ore in presenza attraverso il referente per i corsi di formazione individuato dal Dirigente Delegato secondo il calendario degli eventi fornito dal suddetto referente.

ART. 10 – Adempimenti

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nel **U.O. di Chirurgia Generale** della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Referente Tirocini per gli adempimenti consequenziali. In particolare, quest'ultima, dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato provvede ad accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Art. 11 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa in autoassicurazione nonché per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La Struttura Ospitante, conseguentemente, tiene indenne l'Università e il medico specializzando da ogni adempimento delle obbligazioni che dovessero sorgere per il risarcimento di eventuali danni riconducibili ai predetti rischi.

Art. 12 – Modalità tirocinio

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa e delle prestazioni pratiche di natura assistenziale e sanitaria, che dovranno essere svolte dallo specializzando, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. n. 341/90, del D.M. 11 maggio 1995, del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché del D.I. n. 68/2015.

E' demandata alla personale responsabilità del Referente della Struttura Ospitante cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'U.O. anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile dell'U.O. risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del tutor e la supervisione del Direttore dell'U.O.

Art. 13 - Monitoraggio

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e delle prestazioni, concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i responsabili della Struttura Ospitante, devono essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (cfr. All.3 D.I. 402/2017).

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

A tal fine, la Struttura Ospitante si impegna, per quanto nelle proprie disponibilità tecniche ed amministrative, a conferire sul sistema informativo predisposto dall'Università degli studi di Palermo ogni informazione utile a popolare il Libretto-diario, di cui all'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, di ogni medico in formazione specialistica frequentante.

Art. 14 - Identificazione

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni preventive, o diagnostiche o terapeutiche. A tal fine, la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo dispositivo di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 15 - Durata

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** e decorre, per un periodo di **cinque** anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

Art. 16 - Oneri e risoluzione rapporto

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo; dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 17 – Trattamento dati

Le parti convengono che i medici/tirocinanti/specializzandi potranno avere accesso ai dati personali, dei pazienti, solo in presenza di una certificazione che attesti un periodo di almeno 4 (quattro) ore di formazione obbligatoria privacy.

Preventivamente all'avvio del programma di formazione, sarà cura dell'ASP 2 di Caltanissetta provvedere alla nomina di ogni medico/tirocinante/specializzando, quale soggetto "Autorizzato" al trattamento dati personali così come previsto dall'art.2/quarterdecies del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018.

Tale nomina non potrà essere rifiutata dal personale ed avrà validità fino al decorrere del periodo formativo.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia.

Art. 19 – Aggiornamento normativo

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, della legislazione in materia e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana.

Art. 20 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Caltanissetta.

Art. 21 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Palermo, lì

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
(Prof. Marcello Ciaccio)

lì

FIRMA SOGGETTO OSPITANTE
ASP 2 di Caltanissetta
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)